

COMUNE DI GAGGIO MONTANO

Città metropolitana di Bologna

CAPITOLATO D'ONERI

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni

Concessione per la gestione del servizio di accertamento
e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità
e del servizio di pubbliche affissioni

Periodo 2019 / 2020

(condizioni contrattuali che verranno stipulate tra l'aggiudicatario e il Comune di GAGGIO MONTANO)

INDICE

ARTICOLO 1	-	Oggetto del capitolato
ARTICOLO 2	-	Concessione del servizio
ARTICOLO 3	-	Classe di appartenenza
ARTICOLO 4	-	Corrispettivo del servizio
ARTICOLO 5	-	Revisione del corrispettivo
ARTICOLO 6	-	Durata della concessione
ARTICOLO 7	-	Versamenti alla Tesoreria comunale
ARTICOLO 8	-	Rendiconti contabili
ARTICOLO 9	-	Cauzione
ARTICOLO 10	-	Carattere del servizio
ARTICOLO 11	-	Requisiti e obblighi del concessionario
ARTICOLO 12	-	Riservatezza
ARTICOLO 13	-	Elezione di domicilio – Costituzione dell'ufficio
ARTICOLO 14	-	Personale
ARTICOLO 15	-	Responsabilità verso terzi
ARTICOLO 16	-	Impianti affissionistici
ARTICOLO 17	-	Il servizio delle pubbliche affissioni
ARTICOLO 18	-	Decadenza
ARTICOLO 19	-	Clausola risolutiva espressa
ARTICOLO 20	-	Coordinamento e vigilanza
ARTICOLO 21	-	Obblighi successivi alla scadenza della concessione
ARTICOLO 22	-	Penali
ARTICOLO 23	-	Controversie
ARTICOLO 24	-	Subaffidamento e cessione del contratto
ARTICOLO 25	-	Tracciabilità dei flussi finanziari

ARTICOLO 26 - Spese contrattuali

ARTICOLO 27 - Ricorsi

ARTICOLO 28 - Rinvio

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

1. Il presente capitolato d'oneri, regola i rapporti contrattuali relativi alla concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché la materiale esecuzione del servizio comunale delle pubbliche affissioni.
2. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'Albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.Lgs 446/1997 o il possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro stato dell'Unione Europea.

ART. 2 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio con minimo garantito.
2. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio previsti dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, dai regolamenti comunali e dalle tariffe disciplinanti le entrate oggetto della concessione.
3. Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità all'applicazione del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione proseguirà fino alla sua naturale scadenza, fatta salva la possibilità di revisione delle condizioni contrattuali a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari o di diverse fattispecie imponibili.

ART. 3 - CLASSE DI APPARTENENZA

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché ai fini dell'individuazione dei requisiti finanziari previsti dall'articolo 6 del D.M. 11 settembre 2000, n. 289, si specifica che il Comune di GAGGIO MONTANO rientra nella V Classe (comuni fino a 10.000 abitanti), così come previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n 507 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il servizio viene compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita, rimane di totale spettanza del concessionario il rimborso delle sole spese vive sostenute e documentate (spese di notifica, spese esecutive, ecc.....)
2. L'aggio a favore del concessionario, al netto degli oneri fiscali, è pari al 50%.
3. Detto aggio, al netto degli oneri fiscali, è rapportato all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori.
4. Il concessionario è comunque obbligato a riconoscere al comune un importo minimo garantito annuo a titolo di riscossioni, ed al netto dell'aggio, pari a € 17.500,00.

5. La maggiorazione di cui al comma 9 dell'art. 22 del D.Lgs 507/1993 spetta in egual misura al Comune ed al concessionario .
6. Il versamento spontaneo delle entrate di cui al presente capitolato deve essere effettuato direttamente sul c/c postale intestato al Comune, secondo quanto previsto dall'art. 2 bis del D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito in L. 225/2016.
7. Per le entrate conseguite a seguito di attività di accertamento i versamenti dovranno essere effettuati secondo quanto previsto dal comma 6 o in alternativa, il concessionario è tenuto ad effettuare gli incassi mediante accensione, a sue spese, di c/c postale di cui dovrà essere resa disponibile la relativa rendicontazione periodica a richiesta del comune. In questo caso il concessionario assume la qualifica di agente contabile a denaro e come tale è soggetto alla responsabilità patrimoniale ed al giudizio della Corte dei conti, come previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
8. Qualora previsto dalla normativa e nel rispetto dei termini, il concessionario, con oneri a suo carico, sarà tenuto a garantire l'adesione alla procedura di riscossione denominata "pagoPA" attraverso procedure e modalità definite dall'AgID.

ART. 5 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

1. In caso di revisione delle tariffe o della disciplina dell'entrate oggetto del presente capitolato, che comporti una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o in diminuzione del gettito complessivo, l'aggio ed il minimo garantito saranno revisionati a partire dall'anno successivo al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, tenuto conto dei dati risultanti a consuntivo.
2. Pertanto, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del gettito complessivo delle entrate in concessione, inferiore al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.

ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha durata di anni 2 (due), con decorrenza dal 01.01.2019 o, se l'aggiudicazione è successiva, dalla data indicata nell'atto d'affidamento. Qualora a tale data non fosse ancora stato stipulato il contratto in concessione sarà comunque tenuto ad assumere il servizio.
2. Alla scadenza di tale periodo (31/12/2020) il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta.
3. Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi sei, previo avviso da comunicarsi per iscritto almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto, in attesa di nuova procedura di affidamento. L'impresa è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.
4. Ogni rinnovo e proroga contrattuale deve avvenire secondo le modalità e i limiti stabiliti dalla normativa vigente.
5. Con l'assunzione del servizio il concessionario subentra al Comune o al precedente concessionario in tutti gli obblighi e i diritti inerenti la gestione ed è tenuto a provvedere all'esecuzione dello stesso sostenendo le relative spese.

6. Al termine della concessione il concessionario si impegna altresì affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgimento del servizio
7. La concessione si intenderà risolta di diritto e senza alcun risarcimento qualora nel corso della gestione fossero emanate norme legislative comportanti l'abolizione dei tributi oggetto della concessione stessa.

ART. 7 - VERSAMENTI ALLA TESORERIA COMUNALE

1. In riferimento all'art. 4, comma 7 del presente capitolato il concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio di competenza in rate mensili scadenti il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento.
2. Per il ritardo nei versamenti alla Tesoreria Comunale di cui al comma precedente saranno dovuti gli interessi legali ai sensi della normativa vigente

ART. 8 - RENDICONTI CONTABILI

1. Il concessionario è tenuto alla presentazione dei seguenti rendiconti:
 - a. quindicinale per i versamenti di cui al comma 6, art. 4 del presente capitolato.
 - b. mensile per i versamenti di cui al comma 7, art. 4 del presente capitolato da consegnarsi contestualmente alla comunicazione di avvenuto riversamento delle somme incassate.
 - c. annuale, da presentarsi entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, riportante il totale delle somme rimosse nel periodo di riferimento. Al rendiconto dovrà essere inoltre allegato l'elenco dei contribuenti della pubblicità permanente, con i relativi importi versati.
2. I rendiconti di cui al comma precedente dovranno riportare, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del D.M. 26 aprile 1994, anche:
 - a. le somme rimosse distintamente a titolo di imposta di pubblicità, temporanea e permanente, e di diritto sulle pubbliche affissioni. Per ciascuna di tali voci dovrà essere indicato quanto riscosso a titolo di tributo (relativo all'anno in corso o derivante da recupero evasione), sanzioni, interessi, diritti, rimborso spese, ecc.
 - b. i compensi spettanti al concessionario a titolo di aggio sulle riscossioni ed il relativo netto a favore del Comune, con indicazione delle relative modalità di calcolo;
 - c. gli estremi del riversamento delle somme al Comune;
 - d. l'elenco degli avvisi di accertamento emessi, con il relativo esito;
 - e. l'elenco dei ricorsi pendenti;
 - f. l'elenco delle istanze di rimborso pendenti.
3. Ai fini del giudizio di responsabilità della Corte dei conti, per i versamenti di cui al comma 7 art 4 del presente capitolato, il Concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della gestione in analogia a quanto previsto dall'articolo 233 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo i modelli ufficiali approvati con il D.P.R. n. 194/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 9 – CAUZIONE

1. Il concessionario, a garanzia degli obblighi contrattuali e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è tenuto a prestare al Comune, prima della stipula o, se antecedente, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo pari al minimo garantito annuo, attraverso polizza fidejussoria o assicurativa rilasciata da Istituti appositamente autorizzati. Tale polizza dovrà essere di durata pari a quella contrattuale, contenere l'esplicita clausola del pagamento "a prima richiesta incondizionata" entro 15 giorni e con rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile. (Art. 113 D.Lg.s 163/2006).
2. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune procede ad esecuzione sulla cauzione.
3. La diminuzione della cauzione comporta l'obbligo del reintegro entro 5 giorni da parte del concessionario e comunque non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione di apposito invito da parte del Comune, pena l'applicazione dell'art. 19 comma 1 (clausola risolutiva espressa).
4. Lo svincolo della cauzione avverrà dopo la scadenza della concessione, allorquando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto e verrà restituita all'aggiudicatario a seguito del perfezionamento del provvedimento di svincolo.

ART. 10 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Tutte le prestazioni oggetto della presente concessione sono da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese od abbandonate.
2. Il concessionario dovrà garantire l'efficienza e la perfetta funzionalità del servizio su tutto il territorio comunale, assicurando la massima puntualità, esattezza e sollecitudine.
3. Le affissioni dovranno essere tempestivamente eseguite, così come richiesto dai contribuenti, secondo le norme previste dal D.Lgs.507/93.
4. Il concessionario dovrà assicurare la presenza continuativa presso il comune di una sede/recapito aperto al pubblico per un totale minimo di 8 ore settimanali articolate su tre giorni con almeno un pomeriggio di apertura.
5. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato dei relativi diritti, negli spazi numerati a ciò predisposti dal concessionario che ne assume la responsabilità civile e penale esonerandone il Comune.
6. Il concessionario subentrerà al Comune in tutti i diritti e gli obblighi verso gli utenti.

ART. 11 – REQUISITI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. L'affidatario della concessione deve possedere ogni requisito previsto dalla normativa vigente per tutta la durata del contratto.
2. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 507/93.
3. Il funzionario responsabile dovrà trasmettere al Comune annualmente una relazione dettagliata del servizio, relativa all'attività svolta, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre

- al Comune per le programmazioni future. Il funzionario responsabile rende il conto della gestione ai sensi di legge entro i termini normativamente stabiliti.
4. Il concessionario designa inoltre il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art.17 del D.Lgs. 81/2008.
 5. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 2 e 4 debbono essere comunicate al Comune prima dell'inizio del servizio ,analogamente devono essere comunicate eventuali variazioni.
 6. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, nonché al recupero dell'evasione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con il Comune. In particolare è fatto obbligo al concessionario fornire debita informazione preventiva a tutti i contribuenti circa gli adempimenti da osservare in tema di impianti pubblicitari.
 7. Il concessionario con il presente capitolato si obbliga:
 - A trasmettere all'Amministrazione comunale gli eventuali reclami presentati dagli utenti allo stesso concessionario, integrati delle relative deduzioni a risposta degli stessi;
 - Ad inviare entro i 20 giorni anteriori alla scadenza per il pagamento previsto dalla norma di legge e/o regolamento comunale, a tutti i contribuenti dell'imposta sulla pubblicità permanente un invito di pagamento scritto, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ed evitare l'applicazione di sanzioni e interessi. Tale invito ai contribuenti deve essere spedito a spese del concessionario (come ogni altra comunicazione) e deve contenere dettagliatamente gli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata), deve inoltre essere accompagnato da un bollettino precompilato per il pagamento dell'imposta.
 - ad assumere iniziative atte a facilitare i pagamenti per i contribuenti, favorendo gli strumenti più attuali e diffusi e l'utilizzo di mezzi alternativi al contante, con oneri a suo carico.
 - a gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffari. I programmi informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle esigenze del Comune. Il concessionario è obbligato a fornire al Comune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.
 - a fornire gratuitamente e tempestivamente al Comune le banche dati con formato compatibile con il software in dotazione al Comune.
 - il concessionario deve trasmettere alla Direzione centrale per la fiscalità locale, entro il 31 marzo di ciascun anno, una situazione riepilogativa relativa all'anno precedente corredata dei dati dei singoli trimestri con annotati, nel caso di gestione in concessione, gli estremi dei versamenti alla tesoreria comunale, ai sensi dell'art. 4 DM 26/04/1994.
 8. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria.
 9. Il concessionario inoltre agisce nel rispetto della D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), della legge 241/90 e del D.Lgs. 33/2013 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni.

10. Il concessionario tramite il suo recapito sul posto deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22, comma 10, del D.Lgs. 507/93, le tariffe ed i regolamenti che regolano le entrate date in concessione.
11. Il concessionario è tenuto a dare comunicazione, entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, ai Settori comunali competenti di tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività di accertamento che possano costituire violazioni ai Regolamenti comunali in tema di autorizzazioni e concessioni.
12. Il concessionario è tenuto a contribuire alla realizzazione del contrasto del fenomeno dell'abusivismo, prendendo visione delle prescritte autorizzazioni e comunque avvisando il contribuente che il pagamento del tributo non sostituisce, né sana la mancanza dell'autorizzazione.

ART. 12- RISERVATEZZA

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e nel Regolamento (UE) 679/2016, in ordine agli atti, alle informazioni ed ai documenti nonché ai fatti ed alle notizie di qualunque tipo riguardanti la gestione del servizio di cui venga a conoscenza in occasione dello svolgimento dello stesso. Il concessionario inoltre è tenuto ad istruire il personale addetto al servizio affinché tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dello stesso siano trattate nel rispetto della privacy.
2. Ai sensi l'articolo 28 del Regolamento (UE) 679/2016, il concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati e, come tale, sarà tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste nel medesimo decreto. Tutte informazioni acquisite dovranno essere utilizzate esclusivamente per le finalità strettamente necessarie allo svolgimento del contratto ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno del concessionario.

ART. 13 - ELEZIONE DI DOMICILIO-COSTITUZIONE DELL'UFFICIO

1. Il concessionario deve eleggere il domicilio per tutta la durata del Contratto presso il Comune.
2. Il concessionario deve disporre per tutta la durata del contratto di una sede/recapito nel territorio del Comune presso la quale i contribuenti potranno effettuare le operazioni relative alla concessione oggetto del presente capitolato.
3. Tale ufficio/recapito deve essere collocato in posizione che consenta un agevole accesso da parte dell'utenza. L'accesso all'ufficio/recapito deve essere consentito anche ai soggetti con ridotta capacità motoria. L'organizzazione del servizio verrà espletata sulla base delle caratteristiche minime indicate nel presente contratto ed integrate con le modalità migliorative offerte in sede di gara.

ART. 14- PERSONALE

1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato all'art. 8 del D.M. 289/00, nel rispetto della normativa vigente ed obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti,

- le condizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel luogo dove si svolge il servizio. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.
2. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 112/1999 il concessionario riconosce, nel reclutamento del personale da adibire all'espletamento del servizio, priorità ai dipendenti del precedente concessionario.
 3. Il concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.
 4. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.
 5. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.
 6. Il rapporto con l'utenza dovrà essere impostato al perseguimento di un elevato livello di qualità del servizio oltre che di efficienza e sollecitudine nell'evasione delle richieste.
 7. Il Concessionario è direttamente responsabile dell'operato del proprio personale, il quale per gravi e comprovati motivi, potrà essere sostituito previa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune interessato e solleva il Comune stesso da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
2. Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, prima della stipula ovvero, se antecedente, prima della data fissata per la consegna del servizio, secondo condizioni e massimali congrui.

ART. 16 – IMPIANTI AFFISSIONISTICI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle affissioni pubbliche esistenti alla data di inizio del contratto, previa redazione di apposito verbale di consegna, impegnandosi a mantenerli e sostituirli, secondo le esigenze del servizio e, comunque, in caso d'integrazione, previa autorizzazione scritta del Comune.
2. Il concessionario provvede a proprie spese a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

3. Gli impianti debbono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno al Comune, sia che facciano parte della dotazione iniziale, sia che siano installati durante il periodo di concessione, senza che al concessionario spetti alcun compenso o indennità. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate con rivalsa sulla cauzione. Il concessionario dovrà predisporre una planimetria indicante l'ubicazione di tutti gli impianti esistenti 60 giorni prima della data di scadenza del contratto indicandone tipo e categoria da consegnare all'ufficio tecnico comunale quale resoconto di fine gestione dal punto di vista impiantistico.
4. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti affissionistici affidati alla sua gestione.
5. Il concessionario è tenuto a predisporre il nuovo piano generale degli impianti da presentare al Comune non oltre 12 mesi dall'affidamento della concessione. Il piano degli impianti dovrà essere costantemente aggiornato con procedure informatiche preventivamente definite con l'Amministrazione concedente.
6. Il concessionario entro la data di scadenza della concessione si impegna ad integrare a proprie spese il numero degli impianti esistenti nel comune nel seguente modo:
 - Numero 2 impianti "standardi" di 140 cm di larghezza e 100 cm di altezza
 - Numero 2 impianti "standardi" di 140 cm di larghezza e 200 cm di altezza

ART. 17 – IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs.507/93, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.
2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.
5. Il concessionario provvede a propria cura e spese alla affissione dei manifesti del comune e di quelli riportanti il patrocinio del comune.

ART. 18 – DECADENZA

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'art. 13 del D.M. 11.9.2000, n. 289.

2. Il mancato allestimento della sede/recapito, di cui all'articolo 13, comporta l'impossibilità della consegna e quindi dell'inizio del servizio, con conseguente decadenza dalla gestione.
3. In caso di decadenza nel corso della concessione, il Comune avrà diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio e, quindi, di prendere temporaneo possesso dell'Ufficio del concessionario e di tutte le dotazioni, avvalendosi del personale addetto.
4. In caso di decadenza, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione.

ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Fermo restando l'ipotesi di decadenza di cui al precedente art. 18 il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
 - a) Mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta del Comune;
 - b) Interruzione del servizio senza giusta causa;
 - c) Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato.
2. In caso di risoluzione del contratto nel corso della concessione, si applicano le disposizioni previste ai commi 3 e 4 del precedente art. 18.

ART. 20 – COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. Il Servizio Tributi del Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri Servizi, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.
3. Il Responsabile del Servizio Tributi del Comune può in qualunque momento e senza preavviso procedere ad ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.
4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito dopodichè, qualora ne ricorrano i presupposti, si procederà all'applicazione delle penali e/o si attiveranno le azioni ed i provvedimenti conseguenti.

ART. 21– OBBLIGHI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario, entro il termine di 60 giorni dalla scadenza della concessione, è tenuto a consegnare al Comune, oltre ai rendiconti, atti e documenti indicati nel presente capitolato d'oneri ed alla documentazione della gestione contabile della concessione di cui all'articolo 5, comma 1, del D.M. Finanze 26 aprile 1994, anche la seguente documentazione:

- a. originali delle dichiarazioni per il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b. gli avvisi di accertamento emessi e non definiti e relativo elenco;
 - c. elenco dei ricorsi pendenti;
 - d. elenco delle istanze di rimborso pendenti;
 - e. gli atti insoluti o in corso di formalizzazione, per l'adozione dei necessari e conseguenti provvedimenti;
 - f. elenco dei contribuenti attivi (completo di dati anagrafici, residenza o sede legale, recapito telefonico, fax e referente), con relativi impianti/mezzi pubblicitari dichiarati e relativi importi pagati nell'ultimo anno di concessione;
 - g. elenco aggiornato degli impianti/mezzi pubblicitari annuali, completo di dimensioni, ubicazione, tipologia, e quant'altro necessario ad una corretta quantificazione del tributo;
 - h. ogni altra informazione utile relativa al servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni.
2. Tutti i documenti e le informazioni di cui al comma 2, lettere e), f) e g) dovranno essere prodotti sia su supporto cartaceo che su supporto informatico in formato excel o equivalente.
 3. Il concessionario non può emettere atti di accertamento o effettuare riscossioni dopo la scadenza dell'affidamento

ART. 22 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato speciale d'oneri e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dirigenziale, che vanno da un minimo di 50,00 € fino ad un massimo del 1% del deposito cauzionale. Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente il 2% del deposito cauzionale, pena la risoluzione del contratto.
2. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
3. Per la mancata presentazione del rendiconto contabile di cui all'art. 8 del presente capitolato: il concessionario deve corrispondere a titolo di penale € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
4. Per il ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
5. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 20 , comma 4 del presente capitolato.
6. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva, con applicazione del comma 3 dell' art. 9 del presente capitolato.
7. Il Responsabile comunale competente, in considerazione della gravità dell'irregolarità/inadempimento e l'esito del provvedimento, valuta se inoltrarne comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.

8. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 23 – CONTROVERSIE

1. Qualora, nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi contrattuali e sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.
2. In caso di diffusi reclami o controversie dei cittadini utenti nei confronti del concessionario, dovrà essere adottato un percorso di composizione stragiudiziale delle controversie tra concessionario e cittadini utenti con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio.
3. E' escluso l'arbitrato

ART. 24 - SUBAFFIDAMENTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' vietato il subaffidamento del servizio, tranne per quanto concerne le attività di:
 - a) Attacchinaggio;
 - b) Installazione, manutenzione e sostituzione degli impianti affissionistici;
 - c) Stampa e spedizione.
2. Il ricorso a terzi, limitatamente alle categorie di attività di cui al precedente comma 1) avviene nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto.
3. Per potersi avvalere del sub affidamento , all'atto della gara l'impresa dovrà avere espresso la volontà di fare ricorso alle prestazioni di terzi con l'indicazione delle categorie di attività di cui al precedente comma 1) che intende sub affidare.
4. E' nulla la cessione del contratto a terzi.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 le parti danno atto che gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto sono assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento, come precisato all'AVCP con determinazione n. 7/2011.

ART. 26 - SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell'aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono ricomprese: carte bollate per la stesura del contratto e qualsiasi altra imposta, tassa e diritti secondo le leggi vigenti.

ART. 27 – RICORSI

1. Fermo restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario dovrà fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritti sulle pubbliche affissioni) spetta al Concessionario.

ART. 28 – RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato speciale d'oneri si rinvia alle disposizioni vigenti in materia.